

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
26 OTT. 2010
N° 5477/10

Genova, 26 ottobre 2010

→ Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Palazzo di Giustizia di Genova

Agli Ufficiali Giudiziari
presso la Corte d'Appello di Genova

Oggetto: apposizione formula esecutiva su provvedimenti conclusivi del processo di esec. forzata-
Trasmissione copia ordine di servizio Presidente di Sezione-

Si trasmette, per conoscenza, copia dell'ordine di servizio Prot. 2846/4/2010 emesso dal Presidente
di Sezione, dr. Renato Delucchi, in data 25/10/2010.



Il Cancelliere C2
dr. Francesca Marina Mangraviti
Mangraviti

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Fallimentare e dell'Esecuzione

ORDINE DI SERVIZIO

prot 2846/4/2010

Il Presidente

Rilevato che viene frequentemente richiesta alla Cancelleria delle Esecuzioni mobiliari di questa Sezione l'apposizione della formula esecutiva sui provvedimenti conclusivi dei procedimenti di esecuzione forzata mobiliare (per es., ordinanze di assegnazione somma):

ritenuto che tale richiesta non appare necessaria né conforme al combinato disposto degli artt. 474 e 475 c.p.c., e solo fonte di ulteriore aggravio di lavoro per la cancelleria, afflitta da carenza di personale, per le seguenti ragioni:

l'elencazione dei titoli esecutivi contenuta nell'art. 474 c.p.c. ha carattere tassativo;

il tenore dell'art. 475, 1° comma, c.p.c. nel prevedere espressamente che "le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria...per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva", dimostra, chiaramente, di riferirsi soltanto a quei provvedimenti giurisdizionali destinati a essere azionati in un procedimento di esecuzione e non, certamente, a quei provvedimenti che vengono adottati nel corso dell'esecuzione iniziata proprio in virtù di quel titolo al quale è stata apposta la formula esecutiva finalizzata all'esperimento del processo esecutivo.

P.Q.M.

DISPONE

che la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari di questa VII Sezione Civile non rilasci, d'ora in poi, la formula esecutiva in relazione ai provvedimenti conclusivi del processo di esecuzione forzata, essendo tale adempimento non necessario né conforme al combinato disposto degli artt. 474 e 475, comma 1°, c.p.c..

Genova, 25/10/2010

Il Presidente di Sezione

Renato Delucchi

